



LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE

La conservazione delle risorse alieutiche si fonda sulla necessità di garantire lo sfruttamento sostenibile dal punto di vista ambientale di tali risorse e la vitalità del settore a lungo termine. Per conseguire tale obiettivo, sono state definite diverse norme europee che disciplinano l'accesso alle acque dell'UE, l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse, i totali ammissibili di cattura, la limitazione dello sforzo di pesca e altre misure tecniche.

BASE GIURIDICA

Articoli da 38 a 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

OBIETTIVI

Il principale obiettivo è garantire la vitalità del settore a lungo termine attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse.

RISULTATI

A. Principi di base per l'accesso alle acque e alle risorse

1. Accesso alle acque dell'Unione

a. Il principio della parità di accesso

La norma generale prevede che i pescherecci dell'UE godano di pari accesso alle acque e alle risorse nell'intera Unione.

b. Limitazioni nella zona di 12 miglia

Si tratta di una deroga al principio della parità di accesso alle acque dell'UE che si applica entro 12 miglia nautiche dalle linee di base. In tali zone gli Stati membri possono mantenere diritti di pesca esclusivi. Tale deroga deriva dalla necessità di salvaguardare le zone più sensibili limitando lo sforzo di pesca e tutelando le attività di pesca tradizionali, da cui dipende lo sviluppo sociale ed economico di talune comunità costiere. Le misure che stabiliscono le condizioni di accesso alle acque e alle risorse vengono adottate in base alle informazioni biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili. La deroga è stata prorogata fino alla fine del 2014 dal regolamento (CE) n. 1152/2012.



c. Altre limitazioni d'accesso oltre la zona delle 12 miglia

Nel 2005 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ([COM\(2005\)0422](#)) sulla revisione di determinate restrizioni di accesso nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) (Shetland Box e Plaice Box). La comunicazione giunge in risposta all'obbligo di valutare le ragioni alla base delle restrizioni di accesso alle acque e alle risorse al di fuori della zona di 12 miglia. Lo Shetland Box è stato istituito allo scopo di controllare l'accesso alle specie che sono particolarmente importanti nella regione e sensibili dal punto di vista biologico, mentre il Plaice Box è stato creato al fine di ridurre il livello di rigetti in mare di pesce piatto, in particolare la passera di mare, nel contesto della pesca nel Mare del Nord. In virtù della comunicazione summenzionata, lo Shetland Box continuerà a beneficiare di misure di restrizione d'accesso per altri 3 anni. Dall'altro lato, non è stata fissata alcuna data per il Plaice Box, considerata l'incertezza che regna nell'ambito della durata e della portata degli studi richiesti.

2. Allocazione delle risorse e sfruttamento sostenibile

a. Il principio della stabilità relativa

Le opportunità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno di essi per ogni stock ittico interessato. Tale principio della stabilità relativa, basato in particolare sui livelli di cattura storici, consiste nel mantenimento di una percentuale fissa di sforzo di pesca autorizzato per le principali specie commerciali per ogni Stato membro. Lo sforzo di pesca dovrebbe essere generalmente stabile nel lungo termine, data l'importanza di garantire che le attività di pesca possano continuare, in particolare nelle regioni che da molto tempo dipendono fortemente dalla pesca.

b. Sfruttamento sostenibile

La conservazione delle risorse mediante l'adeguamento della capacità di pesca al potenziale di cattura costituisce una priorità della PCP. Per ottenere uno sfruttamento sostenibile, gli stock ittici devono essere gestiti applicando il principio del rendimento massimo sostenibile (RMS). A tal fine, le decisioni adottate nell'ambito della PCP sono basate sulle migliori consulenze scientifiche disponibili e applicano un approccio precauzionale, in virtù del quale l'assenza di informazioni scientifiche sufficienti non può giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure mirate alla conservazione delle specie. Lo sfruttamento sostenibile implica altresì l'introduzione graduale di un approccio basato sugli ecosistemi per la gestione della pesca.

B. La conservazione delle risorse alieutiche

1. Totali ammissibili di cattura e contenimento dello sforzo

a. Limitazione delle catture

I totali ammissibili di cattura (TAC), fissati sulla base dei pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), continuano a essere calcolati annualmente per la maggior parte degli stock, affinché possano essere adeguati in risposta ai cambiamenti dei livelli degli stock. Tuttavia, nel quadro della gestione pluriennale delle risorse, i limiti



di cattura saranno più stabili e consentiranno ai pescatori di pianificare meglio le loro attività.

b. Contenimento dello sforzo di pesca

Le misure di limitazione dello sforzo di pesca possono essere adottate nell'ambito di piani per il recupero degli stock a rischio. Essi consistono, ad esempio, in restrizioni al numero di giorni di pesca autorizzati ogni mese. Tale numero può variare secondo le attrezzature utilizzate, la zona di pesca interessata (in base alle suddivisioni operate dal CIEM), le specie pescate, lo stato dello stock ed eventualmente la potenza dell'imbarcazione. Nell'ottica di garantire una maggiore flessibilità, gli Stati membri possono distribuire tali giorni tra le varie unità della flotta.

c. Misure tecniche

In linea generale, queste misure sono volte a prevenire la cattura di novellame, specie non commerciali e altri animali marini. Sono determinate in rapporto alla specie pescata e a quelle ad essa associate (in caso di attività di pesca miste), alla zona operativa e al tipo di attrezzatura utilizzata. Le misure tecniche più diffuse riguardano:

- l'attrezzatura da pesca, la definizione di una misura di maglia minima per le reti, la loro struttura e il loro numero a bordo;
- la composizione delle catture accessorie a bordo e il pertinente limite;
- l'utilizzo di attrezzature di pesca selettive per ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e le specie non bersaglio;
- la delimitazione di zone e periodi in cui le attività di pesca sono vietate o limitate, anche ai fini della protezione delle zone di riproduzione e crescita;
- la determinazione di una dimensione minima per le specie che possono essere pescate e/o sbarcate.

In caso di grave minaccia alla conservazione delle risorse biologiche marine o degli ecosistemi marini, derivante dalle attività di pesca e per la quale è necessario un intervento immediato, la Commissione e gli Stati membri (o questi ultimi autonomamente) possono adottare misure di emergenza per proteggere le risorse alieutiche e ripristinare l'equilibrio degli ecosistemi marini a rischio.

In alternativa, gli Stati membri possono adottare misure di conservazione e gestione applicabili a tutti i pescherecci all'interno della propria zona delle 12 miglia, a condizione che tali misure non siano discriminatorie e che siano state svolte consultazioni con la Commissione, gli altri Stati membri interessati ed il consiglio consultivo regionale (CCR) competente. Tuttavia, se le misure sono più restrittive di quelle previste dal diritto dell'UE, gli Stati membri possono applicarle unicamente ai pescherecci battenti bandiera nazionale nelle acque soggette alla loro sovranità e giurisdizione.

Va infine ricordato che sono realizzati progetti di pesca sperimentale per promuovere la conservazione e lo studio delle tecniche di pesca selettive da adottare.

2. Strategia a lungo termine per la gestione delle risorse alieutiche

I piani pluriennali di gestione degli stock mirano a mantenere il volume delle risorse entro limiti biologici sicuri. Tali piani stabiliscono livelli massimi di cattura e una serie di



misure tecniche, tenendo conto delle caratteristiche di ogni stock, delle attività di pesca (specie pescate, attrezzature utilizzate, stato delle risorse interessate) e dell'impatto economico di tali misure sulle attività in questione.

I piani pluriennali di recupero degli stock sono attuati per gli stock ittici a rischio. Essi si basano sulle consulenze scientifiche e prevedono limiti allo sforzo di pesca (ossia limiti al numero di giorni in cui i pescherecci sono in mare). Essi garantiscono che «l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili».

3. Gestione della flotta

La gestione della flotta rappresenta uno strumento per adeguare la capacità di pesca in modo da garantire un equilibrio stabile e duraturo tra tale capacità e le opportunità di pesca. Rientrano nella gestione della flotta:

- la definizione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad esercitare l'attività di pesca (ad es. mediante licenze di pesca);
- l'utilizzazione di un registro della flotta, quale mezzo per controllare e verificare la capacità di pesca;
- i piani di entrata/uscita e le misure di riduzione globale della capacità;
- l'attuazione delle misure di riduzione dello sforzo di pesca e la fissazione di livelli di riferimento;
- l'obbligo degli Stati membri di riferire in merito alla capacità della propria flotta;
- l'utilizzo degli strumenti nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) per adeguare la capacità di pesca.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo (PE) si è sempre interessato al rispetto dei principi di precauzione e sostenibilità delle risorse. Dal 2008 gli emendamenti proposti dalla commissione per la pesca del Parlamento sui piani di gestione e di ricostituzione degli stock aleutici sono stati presi in maggiore considerazione rispetto a quanto fatto in precedenza. La revisione del piano di ricostituzione del merluzzo del 2008 è quella che ha registrato il maggior numero di modifiche tra la fase di proposta e quella di adozione. Il 6 luglio 2016 il Parlamento^[1] e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico. Questo nuovo approccio regionale tiene conto delle forti interazioni biologiche che sussistono. Istituisce un piano di pesca multispecie che tiene conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto nel bacino in questione e anche delle catture accessorie di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio.

Per quanto riguarda la pesca degli stock di acque profonde, il PE è impegnato a migliorare l'utilizzo sostenibile di tali stock e la protezione degli ecosistemi di acque

[1] Il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura il 23 giugno 2016, Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0287](#).



profonde. Il 30 giugno 2016 il PE e il Consiglio sono convenuti sulla necessità di procedere alla revisione delle norme esistenti sancite nel 2002 dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio. L'obiettivo è quello di istituire un regime rivisto per la pesca delle specie di acque profonde nell'UE e delle acque esterne dell'Atlantico centro-orientale.

Il 14 settembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/1627 concernente un piano pluriennale di ricostituzione degli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo^[2]. Il piano tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e di tecniche di pesca e promuove l'uso di quelle selettive, con un minore impatto ambientale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le comunità locali.

Il 22 novembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2016/2094 recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock^[3]. L'obiettivo della revisione del piano era quello di garantire uno sfruttamento che ricostituisca e mantenga gli stock di merluzzo bianco al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e le attività di pesca che sfruttano questi stock^[4], che specifica i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord. Il «piano» comprende lo sfruttamento di un elenco di stock demersali e, qualora tali stock si estendano oltre il Mare del Nord, nelle acque adiacenti.

Il 13 novembre 2018 il Parlamento ha adottato la propria posizione in prima lettura sulla proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock^[5]. I piani di pesca pluriennali mirano a ricostituire gli stock ittici e a conseguire una gestione sostenibile delle specie sfruttate commercialmente.

Il 12 febbraio 2019 il Parlamento ha adottato la propria posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano tali stock^[6].

Il 4 aprile 2019 il Parlamento ha adottato la propria posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale^[7].

[2]GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1.

[3]GU L 330 del 3.12.2016, pag. 1.

[4]GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

[5]Testi approvati, P8_TA(2018)0445.

[6]Testi approvati, P8_TA(2019)0069.

[7]Testi approvati, P8_TA(2019)0344.



Il 4 aprile 2019 il Parlamento ha adottato la propria posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo^[8].

Infine, il 16 aprile 2019, il Parlamento ha adottato la propria posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche^[9]. L'obiettivo era quello di sviluppare un quadro rinnovato per la regolamentazione delle misure tecniche a sostegno dell'attuazione della politica comune della pesca.

Carmen-Paz Martí
05/2019

[8]Testi approvati, P8_TA(2019)0353.

[9]Testi approvati, P8_TA(2019)0381.

